

Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale.

Il contesto internazionale e comunitario

Il quadro normativo interno

Torino, 19 ottobre 2015

Dott.ssa Gabriella Ratti

Danno emergente e lucro cessante

Anche in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (nella sua più ampia eccezione, comprensiva del diritto industriale e del diritto d'autore) la liquidazione del danno passa attraverso i tradizionali concetti di **danno emergente e lucro cessante**.

Danno emergente e lucro cessante

Il danno emergente concerne la perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del soggetto danneggiato.

In questa voce di danno sono compresi tutti gli esborsi che si sono resi necessari a causa della contraffazione, quali, per esempio:

La ricerca degli elementi di prova della avvenuta contraffazione (acquisto di un campione contraffatto, analisi effettuate, investigazioni, consulenza), le spese dell'eventuale pubblicità necessaria per contrastare la contraffazione), le spese pubblicitarie vanificate dall'altrui attività illecita, i costi di immobilizzo delle somme depositate a titolo di cauzione per ottenere il sequestro della merce contraffatta

Il danno emergente non comporta particolari difficoltà di allegazione e di prova. La prova infatti è relativamente semplice e può essere offerta mediante fatture, ricevute, parcelle e testimonianze.

Nel danno emergente rientra anche il danno patito dal titolare del diritto IP a causa del c.d. annacquamento del diritto e il danno all'immagine, voci di danno la cui liquidazione non può che avvenire che in via equitativa.

Danno emergente e lucro cessante

Il lucro cessante riguarda l'utile che il titolare del diritto di PI avrebbe potuto conseguire se non vi fosse stata la violazione.

La prova di tale voce di danno è complessa perché si tratta di provare come si sarebbe comportato il mercato se non ci fosse stata la violazione dei diritti di PI.

La quantificazione del lucro cessante prima del d. lgs. 2006 n. 140

Prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 16.3.2006 n. 140 che - recependo la Direttiva 2004/48/Ce - ha modificato l'art. 125 CPI e l'art. 158 LDA, la base normativa per la quantificazione del danno subito dal titolare del diritto PI violato era sostanzialmente costituita dagli artt. 1223 c.c. (nesso di causalità) art. 1226 c.c. (valutazione equitativa) e 1227 c.c. (concorso del danneggiato), cioè dalle norme richiamate dall'art. 2056 c.c. e per la quantificazione del danno da responsabilità extracontrattuale.

La quantificazione del lucro cessante prima del d. lgs. 2006 n. 140

Infatti, anche se l'**art. 66**, comma 2 **Legge marchi** (r.d. 1942/929) e l'**art. 86** comma 1 **Legge invenzioni** (r.d. 1939/1127) disponevano che:

“la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”

la giurisprudenza di legittimità riteneva che *“l’art. 1226 c.c., il quale consente la liquidazione equitativa solo se il danno è provato nella sua esistenza e non è dimostrabile nel suo preciso ammontare, non trova ampliamenti o deroghe nell’art. 86 L.I., il quale occupandosi della determinazione del quantum, autorizza una stima globale sulla scorta degli atti di causa e delle presunzioni che ne derivano e dunque non va oltre l’esplicitazione di quella regola generale...”*. (Cass., 2004 n. 12545).

La quantificazione del lucro cessante prima del d. lgs. 2006 n. 140

L'art. 158 LDA si limitava a prevedere che *“chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno»* e, accertata in concreto la sussistenza del danno (Cass., 1998 n. 5388), la liquidazione avveniva secondo i principi degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2059 c.c.

In sostanza, si trattava di una **piana applicazione dei principi che ispirano il sistema della responsabilità civile** e in base ai quali il risarcimento deve coprire la perdita causata dal pregiudizio arrecato alla vittima, cioè **restaurare il patrimonio della vittima e riportarlo agli stessi valori che aveva prima della commissione dell'illecito**. (funzione compensativa del risarcimento).

La quantificazione del lucro cessante prima del d. lgs. 2006 n. 140

La giurisprudenza (sia per il diritto d'autore che per il diritto industriale) aveva poi elaborato alcuni criteri di determinazione del *quantum* del lucro cessante, criteri che possono sintetizzarsi come segue:

- criterio della perdita del fatturato del titolare del diritto: il risarcimento viene commisurato alla perdita di fatturato del titolare del diritto in conseguenza dell'illecita commercializzazione altrui;
- criterio dell'utile realizzato dal contraffattore: il risarcimento viene commisurato agli utili conseguiti dal contraffattore quale indicatore presuntivo dei mancati profitti del titolare;
- criterio del giusto prezzo del consenso: il risarcimento corrisponde all'ammontare che sarebbe dovuto dal contraffattore al titolare della privativa, quale corrispettivo della concessione in licenza dello sfruttamento commerciale del diritto IP.

**La quantificazione del lucro cessante prima del d.
lgs. 2006 n. 140**

Si trattava di **criteri di carattere equitativo** che, da un lato, rischiavano di non “resistere” in un eventuale giudizio di impugnazione e, dall’altro, erano palesemente inadeguati quando l’utile conseguito dal contraffattore eccedeva il danno provocato.

La quantificazione del lucro cessante prima del d. lgs. 2006 n. 140

Sotto il primo profilo, ancora nel 2003, la Corte di Cassazione – decidendo in una controversia in cui il Tribunale aveva riconosciuto al titolare del brevetto violato un risarcimento del danno pari a 54 milioni di lire – ha affermato che *“In tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell’illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare, comunque richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all’equità”*. (Cass., 2003, n. 19430; nello stesso senso, Cass., 2004, n. 12545).

La quantificazione del lucro cessante prima del d. lgs. 2006 n. 140

Sotto il secondo profilo, può farsi l'esempio di una impresa di piccole dimensioni e con un giro d'affari regionale, titolare di un brevetto importante.

Se di tale brevetto si appropria una azienda di analoghe dimensioni e giro d'affari, lo strumento della responsabilità risarcitoria è sufficiente a compensare la violazione della PI subita dalla prima impresa e a produrre sulla seconda un effetto dissuasivo.

Se invece lo stesso brevetto viene contraffatto da una azienda multinazionale che lo impiega su grande scala e consegue profitti che la piccola impresa titolare del brevetto mai avrebbe potuto conseguire – è evidente che il risarcimento dei danni subiti dalla piccola (e parametrati all'utile che la stessa avrebbe potuto conseguire) non costituiscono un deterrente per la multinazionale, la situazione di squilibrio economico venutasi a creare rimane e non vi è alcuna spiegazione per il profitto conseguito dal contraffattore in violazione del diritto IP.

La quantificazione del lucro cessante prima del d. lgs. 2006 n. 140

La dottrina (in particolare Plaia) almeno fin dagli anni '90 aveva sottolineato che la violazione dei diritti di PI non si esaurisce nella funzione risarcitoria compensativa classica **ma sottende un problema attributivo di spettanza di una utilità** (lo sfruttamento non consentito di un bene immateriale realizza l'appropriazione di una utilità *ab origine* spettante solo al titolare dell'esclusiva) **la cui tutela non è integralmente soddisfatta dalle norme che regolano la responsabilità extra contrattuale.**

In dottrina, si era pertanto pensato di privare il contraffattore di ogni illecito guadagno integrando la responsabilità risarcitoria classica dall'esterno, facendo riferimento:

- Ai rimedi restitutori della gestione d'affari altrui e dell'arricchimento senza causa;
- Alle norme sulla restituzione dei frutti da parte del possessore di mala fede (artt. 820-821 c.c. e 1148-1149 c.c.).

**Il contesto internazionale e comunitario: TRIPs e
Direttiva 2004/48/Ce**

TRIPs - The agreement on Trade Related
Aspectis of Intellectual Property Rights,
promosso dall'Organizzazione mondiale del
commercio (WTO)

Il contesto internazionale e comunitario: TRIPs e Direttiva 2004/48/Ce

Nel contesto internazionale, l'Accordo TRIPs firmato a Marrakech il 15.4.1994 (che si riferisce alla proprietà intellettuale nell'accezione comprensiva anche della proprietà industriale e stabilisce un livello minimo di protezione che ogni governo deve garantire alla proprietà intellettuale dei membri del WTO), ha previsto:
art. 45. Risarcimento del danno.

1.L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto di una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

2.L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. Ove opportuno, i Membri possono autorizzare l'autorità giudiziaria a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto alla violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

Il contesto internazionale e comunitario: TRIPs e Direttiva 2004/48/Ce

L'ultima parte della disposizione non è obbligatoria e l'Italia l'ha recepita (in parte e solo per il diritto industriale) solo con il d.lgs. 2006 n. 140 che ha attuato la Direttiva 2004/48/Ce.

Il contesto internazionale e comunitario: TRIPs e Direttiva 2004/48/Ce

La Direttiva 2004/48/Ce sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Le principali finalità della direttiva sono state quelle di assicurare la effettiva applicazione del diritto sostanziale in materia di PI e di predisporre apposite misure che ne garantiscano la tutela giurisdizionale, recependo su scala europea apposite misure già contemplate negli strumenti internazionali quali i TRIPs.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, rilevano il considerando 26 e l'art. 13.

Il contesto internazionale e comunitario: TRIPs e Direttiva 2004/48/Ce

Il considerando **26** prevede:

“Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita del guadagno subita dal titolare dei diritti o guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale. (Il fine non è quello di introdurre l'obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche)”.

Il contesto internazionale e comunitario: TRIPs e Direttiva 2004/48/Ce

L'art. 13, rubricato "Risarcimento del danno", prevede:

"1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Il contesto internazionale e comunitario: TRIPs e Direttiva 2004/48/Ce

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

- a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;*

- b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.*

Il contesto internazionale e comunitario: TRIPs e Direttiva 2004/48/Ce

2. *Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati”.*

Il contesto internazionale e comunitario: TRIPs e Direttiva 2004/48/Ce

L'art. 13 della Direttiva:

- * esige in capo all'autore della violazione un'consapevolezza effettiva o quanto meno esigibile;
- * riconosce al titolare del diritto il ristoro di "*danni adeguati al pregiudizio veramente subito*";
- * prevede **due** autonome modalità di risarcimento:
 - 1.i danni sono determinati tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e nei casi appropriati anche il danno morale;
 - 2.la quantificazione può essere effettuata in misura forfettaria che tenga conto, per lo meno, dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di PI.
- * La **restituzione dei profitti è una misura autonoma**, attivabile allorché l'autore della violazione sia stato implicato in una attività di violazione senza saperlo o senza avere ragionevoli motivi per saperlo.
- * Non si parla di danni punitivi, anzi, il considerando 26 li esclude espressamente.

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

Codice della proprietà industriale: art. 125.

L'art. 125 c.p.i. è attualmente così formulato:

- *“Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”.*
- *“La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto”.*
- *“In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedano tale risarcimento”.*

Come sono stati recepiti principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

Analisi del 1* comma dell'art. 125 cpi: danno effettivamente subito dal titolare

- Sono risarcite le perdite effettivamente subite (e provate) dal titolare della privativa e che sono conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita.
- Se il risarcimento del danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può fare ricorso alla liquidazione equitativa.
- Nel liquidare il danno, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti (elencati in via meramente esemplificativa) in funzione sintomatica del mancato guadagno del titolare del diritto leso, compresi i benefici realizzati dall'autore della violazione. Il riferimento ai “*benefici*” (che sembra avere una portata più ampia di quella di “*utili*”) fa entrare nel circuito logico del risarcimento del danno tutti i guadagni realizzati dal contraffattore.
- I danni morali sono liquidati (solo) nei “*casi appropriati*”.
- Il giudice potrà esercitare il potere riduttivo nelle ipotesi di concorso di colpa del danneggiato e di evitabilità di alcuni danni mediante l'ordinaria diligenza del danneggiato.

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

Analisi del 2° comma dell'art. 125 cpi:
liquidazione forfettaria del lucro cessante e Royalty come base minima.

Il giudice può liquidare forfettariamente il danno in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, ma in questo caso l'importo non può essere inferiore all'ipotetico canone di licenza che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

Questo tipo di danno può sempre essere richiesto (anche quando il titolare del diritto PI non concede in licenza il proprio marchio/brevetto) perché la norma non fa riferimento ad un evento specifico che si sarebbe verificato ma considera il diritto IP come un bene normalmente produttivo di reddito, dotato di un valore capitale che ne riflette la produttività e considera la mancata royalty come un indicatore equitativo della perdita di valore capitale del bene a seguito dell'uso fattone dal contraffattore che ne limita la redditività.

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

La norma esprime il principio che non è possibile la contraffazione di un altrui diritto IP senza incorrere in una responsabilità per danni: il contraffattore sarà sempre tenuto a corrispondere al titolare una somma per l'uso non autorizzato e questa somma sarà pari, come minimo, al canone di licenza

Anche la regola di determinare il mancato guadagno del titolare del diritto violato in base all'ipotetico canone di licenza presenta notevoli **difficoltà applicative**.

1°

- Si tratta in primo luogo di determinare quale sarebbe stata **l'aliquota concordata** tra le parti che negoziano in una normale transazione.

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

Una Corte Americana (Georgia Pacific v. United States Plywood Corp.) ha indicato i seguenti 15 fattori utili per determinare la misura della *royalty* che sarebbe stata concordata in tale ipotetica transazione:

- Le *royalties* ottenute da Georgia-Pacific per le licenze del brevetto in causa.
- I canoni pagati dal titolare della licenza per l'utilizzo di altri brevetti simili.
- La natura e la portata della licenza (ad esempio se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva, limitata o non limitata) in termini di territorio o clienti.
- La politica di Georgia-Pacific di mantenere il suo monopolio del brevetto autorizzando l'uso dell'invenzione soltanto a condizioni particolari per preservare il monopolio.
- I rapporti commerciali tra la Georgia-Pacific e licenziatari, ad esempio se essi sono concorrenti nello stesso territorio o nello stesso settore merceologico oppure se uno sia l'inventore e l'altro l'industriale.
- L'effetto della vendita del prodotto brevettato per promuovere le vendite di altri prodotti della Georgia-Pacific; il valore dell'invenzione di Georgia-Pacific come un generatore di vendite di articoli *nonpatented* e la estensione di tali vendite "convogliate" o derivate.
- La durata del brevetto e la durata della licenza.
- La idoneità del prodotto brevettato a produrre reddito, il suo successo commerciale e la sua attuale popolarità.

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

- L'utilità e vantaggi del brevetto rispetto a precedenti o dispositivi che erano stati usati per conseguire i medesimi risultati.
- La natura dell'invenzione brevettata, il carattere della sua forma di realizzazione commerciale e i vantaggi per coloro che la utilizzano.
- La misura in cui l'autore della violazione ha utilizzato l'invenzione ed eventuali prove del valore di tale uso.
- La percentuale del profitto o del prezzo di vendita che è consuetudine applicare nel settore particolare o in imprese comparabili.
- La parte del profitto realizzabile che sia dovuta all'invenzione separata da fattori estranei al brevetto, come il processo di fabbricazione, i rischi o miglioramenti significativi aggiunti dall'autore della violazione.
- L'opinione di esperti qualificati.
- L'importo che Georgia-Pacific, e il licenziatario avrebbero concordato al momento in cui la contraffazione ha avuto inizio se avessero ragionevolmente e volontariamente cercato di raggiungere un accordo.

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

2°

Stessa royalty del licenziatario o royalty maggiorata?

La giurisprudenza tedesca e francese applica una *royalty* maggiorata (non in funzione dissuasiva e/o per non parificare il contraffattore al licenziatario ma) valorizzando il fatto che:

- mentre il licenziatario normalmente negozia la licenza e la royalty il contraffattore non lo fa e quindi deve sottostare a condizioni meno favorevoli;
- il titolare del diritto IP non può influenzare i prezzi praticati dal contraffattore, diversamente da quanto può fare con il licenziatario;

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

Analisi del 3° comma dell'art. 125 cpi: retroversione degli utili.

Fatti salvi i casi precedenti, la restituzione del profitto ottenuto dal contraffattore può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante oppure può coesistere con il risarcimento, ma solo per la parte che eccede l'importo liquidato a titolo di lucro cessante.

Viene così codificato – come previsto dai TRIPs – il principio del diritto alla restituzione degli utili conseguiti dal contraffattore;

Non si tratta di un “danno punitivo” ma un meccanismo di deterrenza dall'illecito (*disgorgement of profits* – **restituire il mal tolto**): il contraffattore è disincentivato dalla realizzazione dell'illecito in quanto deve restituire i benefici derivanti dal comportamento illegittimo.

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

LDA: art. 158

- *“Chi venga lesa nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante, può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno, che a spese dell’autore della violazione sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione”.*
- *“Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056, 2° comma, c.c., anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto”.*
- *“Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.”.*

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

Il secondo comma dell'art. 158 LDA, ricalcando i primi due commi dell'art. 125 c.p.i., prevede quale prima ipotesi che il risarcimento del danno vada calcolato secondo i principi generali degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

La valutazione equitativa del lucro cessante deve essere operata anche tenendo conto degli “utili” realizzati in violazione del diritto (e non già dei “benefici”, come prevede l'art. 125 cpi con una formulazione più aderente al testo della Direttiva)

Gli “utili” realizzati dal contraffattore costituiscono solo uno degli indici di cui si deve tenere conto nella liquidazione del lucro cessante.

Come sono stati recepiti i principi dei TRIPs e della Direttiva nel CPI e nella LdA?

Non viene prevista alcuna “retroversione degli utili” in funzione di deterrenza.

Spetta al danneggiato provare che la violazione è stata dolosa o colposa (in materia di diritto d'autore, l'assenza di un sistema di pubblicità legale che imponga un preventivo onere informativo lascia spazio ad ipotesi di violazione incolpevole).

I danni non patrimoniali sono sempre dovuti (e non solo nei casi appropriati come previsto dall'art. 125 cpi).